

Decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

del 27 settembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 2000¹,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Nidvaldo

agli articoli 59a capoverso 1 numeri 2-4 e capoverso 2, 106 capoversi 2 e 5, come anche all'abrogazione degli articoli 51 capoverso 1 numero 4 e capoverso 2, e all'articolo 106 capoverso 4 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 28 novembre 1999;

2. Basilea Campagna

ai § 84 capoverso 1 lettere a-b della costituzione cantonale accettata nella votazione popolare del 26 settembre 1999;

3. Turgovia

ai § 29 capoverso 2, 38 capoverso 2, 52 capoverso 1 numero 1, 53 capoverso 1 numero 1 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 28 novembre 1999;

4. Ginevra

agli articoli 139 e 140 come anche all'abrogazione degli articoli 141-143 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 26 settembre 1999.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 19 settembre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 27 settembre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

¹ FF 2000 3123